

MiFID per Interbanca

Facendo seguito (documento “Che cosa è la MiFID”) a quanto già illustrato e in merito a quanto previsto dalla Direttiva servizi ed attività di investimento e per servizi accessori, si sottolinea che Interbanca S.p.A., non presta attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione e di gestione di portafogli, e nemmeno il servizio accessorio di locazione di cassette di sicurezza.

Le principali regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela riguardano:

1. la classificazione della clientela in tre categorie (al dettaglio, professionale e qualificata), cui corrispondono livelli di tutela differenziati. È prevista la possibilità di modificare la classe assegnata al cliente su iniziativa del cliente e nel rispetto dei requisiti e delle procedure specificatamente previste. La Banca ha l’obbligo di verificare periodicamente la validità della classificazione attribuita a ciascun cliente e provvedere al suo eventuale aggiornamento;
2. l’informativa da fornire ai clienti o potenziali clienti relativamente all’impresa di investimento e ai suoi servizi, alla salvaguardia di strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, agli strumenti finanziari, ai costi e oneri, alla classificazione del cliente in una delle categorie innanzi richiamate, alla gestione dei conflitti di interessi nonché agli incentivi (ovvero le competenze, commissioni e prestazioni non monetarie corrisposti o percepiti dalla Banca in relazione alla prestazione di investimento e ammissibili solo a determinate condizioni). Le disposizioni disciplinano anche le condizioni per fornire un’informativa corretta, chiara e non fuorviante, nonché le modalità e i termini entro i quali deve essere resa l’informativa stessa;
3. la valutazione preventiva dell’adeguatezza: per quel che concerne i servizi di consulenza le imprese di investimento hanno l’obbligo di valutare l’adeguatezza del servizio che intendono fornire in relazione all’esperienza e conoscenza di strumenti finanziari, agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria del cliente. La Banca si astiene dal prestare i servizi di consulenza qualora non ottenga informazioni sufficienti per la valutazione di adeguatezza;
4. la valutazione preventiva dell’appropriatezza: per tutti i servizi di investimento di execution only le imprese dovranno assicurarsi che il servizio o prodotto proposto sia appropriato per il cliente in relazione alla sua esperienza e conoscenza di strumenti finanziari limitandosi ad avvertire il cliente nel caso in cui l’operazione risulti non appropriata. E’ inoltre prevista l’esimente al test di appropriatezza, ossia la possibilità di non svolgere la preventiva verifica, nell’ambito dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari “non complessi”, su iniziativa del cliente e purché lo stesso sia avvertito che l’impresa non è tenuta a valutare l’appropriatezza e siano stati rispettati gli obblighi in materia di conflitti di interesse;
5. la best execution, ossia un insieme articolato di regole volte a garantire che l’ordine sia eseguito dall’intermediario alle migliori condizioni per il cliente all’interno delle strategie di esecuzione scelte dalla Banca. Di conseguenza la Banca definisce preventivamente una

strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini tale da consentire di realizzare in modo duraturo le migliori condizioni per i clienti, ottenendone il preventivo consenso del cliente. Le istruzioni specifiche eventualmente impartite dal cliente esonerano la Banca dagli obblighi di best execution;

6. il conflitto di interessi: la nuova normativa richiede agli intermediari di adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire o gestire i conflitti di interesse affinché gli stessi non rechino pregiudizio ai clienti; solo quando non vi sia ragionevole certezza sulla esclusione di ogni pregiudizio gli intermediari devono informarne i clienti circa la natura e le fonti del conflitto. Inoltre le imprese sono chiamate a istituire un registro nel quale riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse. Rientrano in tale ambito anche le specifiche disposizioni volte a regolare la materia degli incentivi e delle operazioni personali, per le quali le imprese di investimento hanno l'obbligo di applicare politiche e procedure sufficienti a garantire che l'impresa, i suoi dirigenti, dipendenti e agenti collegati, in possesso di informazioni privilegiate o confidenziali adempiano a determinati obblighi astenendosi o dando discolorure delle operazioni personali di investimento;
7. la gestione degli ordini per conto dei clienti al fine di assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto agli ordini di altri di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario;
8. la rendicontazione ai clienti dei servizi loro prestati e dei costi delle operazioni e dei servizi prestati per gli stessi;
9. la post trade transparency al fine di assicurare alla clientela la trasparenza prevista dalla direttiva MiFID in merito alle transazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e relative a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati europei;
10. la transaction reporting ovvero l'obbligo, a carico degli intermediari, di comunicare a Consob le transazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e relative a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati europei;
11. i contratti, per i quali è prevista la forma scritta (tranne per il servizio di consulenza) e che dovranno contenere informazioni dettagliate oltre che sui servizi forniti anche sui costi e remunerazioni dell'intermediario, sulle modalità di rinnovo, ecc.

Con riferimento all'informativa ai clienti (punto 2), i clienti di Interbanca S.p.A.—sono informati in merito alla classe di appartenenza, alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, alla policy sui conflitti di interessi, al Documento Informativo della Banca. Sono inoltrati alla clientela i seguenti documenti, scaricabili nelle varie aree di appartenenza:

- lettere di introduzione alla direttiva MiFID e di comunicazione della classificazione;
- sintesi della strategia di esecuzione e di trasmissione ordini;
- modulo di consenso alla strategia di esecuzione e trasmissione ordini ed alla esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato e/o di sistemi multilaterali di negoziazione;
- sintesi della policy sulla gestione del Conflitto di interesse;
- questionario sul profilo di investimento;
- documento informativo.